



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge n. 107 del 2015) e, in particolare, l'articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano nazionale per la scuola digitale;
- VISTO altresì, l'articolo 1, comma 58, della citata legge n. 107 del 2015 con cui sono individuati gli obiettivi perseguiti nell'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale tra i quali anche la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese e il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
- VISTO inoltre, l'articolo 1, comma 60, della citata legge n. 107 del 2015 che prevede che al fine di favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità ai quali possono partecipare, in qualità di cofinanziatori, gli enti pubblici e locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private;
- VISTO infine, l'articolo 1, comma 62, della medesima legge n. 107 del 2015 che destina all'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale e alla realizzazione dei laboratori territoriali per l'occupabilità 90 milioni di euro, per l'anno finanziario 2015, in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali a valere sulle risorse già destinate all'esercizio 2014 sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e triennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l'articolo 1, comma 601;
- CONSIDERATO necessario individuare, nell'ambito delle risorse pari a 90 milioni di euro stanziati per l'anno 2015 per l'attuazione del Piano nazionale Scuola digitale, dall'articolo 1, comma 62 della citata legge n. 107 del 2015, la quota parte da destinare alla realizzazione dei laboratori territoriali per l'occupabilità di cui all'articolo 1, comma 60, della medesima legge n. 107 del 2015;
- RITENUTO opportuno destinare alla realizzazione dei suddetti laboratori territoriali la somma di euro 45 milioni, in modo da garantire una significativa diffusione dei laboratori su tutto il territorio nazionale;



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

RITENUTO necessario, al fine di garantire una equa distribuzione delle risorse sull'intero territorio nazionale ed una omogenea diffusione dei laboratori in questione, ripartire a livello regionale la quota dei 45 milioni di euro da destinare ai laboratori territoriali per l'occupabilità sulla base di criteri oggettivi, che tengano conto del numero degli alunni e del numero delle istituzioni scolastiche presenti in ciascuna Regione;

CONSIDERATO che al fine di garantire la realizzazione di un laboratorio territoriale per l'occupabilità, che risponda alle esigenze e alle caratteristiche individuate dall'articolo 1, comma 60, della citata legge n. 107 del 2015, è stato stimato un contributo massimo erogabile dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la realizzazione di ciascun laboratorio pari a 750.000,00 euro;

RITENUTO altresì, necessario garantire che il riparto per regione tenga conto anche di tale soglia di contributo pari a 750.000,00 euro erogabile per la realizzazione di ciascun laboratorio territoriale per l'occupabilità;

RITENUTO altresì di dover individuare i requisiti necessari per la presentazione delle proposte di laboratori da parte delle istituzioni scolastiche interessate;

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto)

1. Per garantire lo sviluppo della didattica laboratoriale le istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e a tal fine è destinata una quota parte delle risorse complessive stanziata per l'anno 2015 per la realizzazione delle attività relative al Piano nazionale Scuola digitale dall'articolo 1, comma 62, della medesima legge 13 luglio 2015, n. 107, pari a euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00).
2. La realizzazione dei laboratori territoriali per l'occupabilità di cui al comma 1 intende favorire:
 - a) l'orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del *made in Italy*, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;
 - b) la fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;
 - c) l'apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

3. I laboratori territoriali per l'occupabilità fanno uso strategico delle tecnologie digitali, applicando le innovazioni didattiche e progettuali ad esse connesse per realizzare le finalità di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 2 *(Riparto delle risorse)*

1. Al fine di garantire un'equa ripartizione a livello territoriale e una omogenea diffusione dei laboratori territoriali per l'occupabilità, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto pari a euro 45.000.000,00 sono ripartite a livello regionale sulla base della Tabella 1 allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, tenendo conto per ciascuna Regione:
 - a) del numero degli alunni;
 - b) del numero delle istituzioni scolastiche;
 - c) del contributo massimo di euro 750.000,00 a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la realizzazione di ciascun laboratorio territoriale per l'occupabilità.
2. La realizzazione dei laboratori territoriali per l'occupabilità può avvenire con la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private.
3. Le risorse eventualmente non assegnate in un ambito territoriale regionale per mancanza di proposte pervenute ovvero non ammesse al contributo per inidoneità della proposta stessa a seguito della valutazione da parte della Commissione esaminatrice, sono assegnate in favore dei progetti utilmente collocati in graduatoria a seguito della selezione pubblica.
4. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono ripartite le ulteriori risorse stanziare per l'anno 2015 di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Articolo 3 *(Requisiti necessari per la presentazione delle proposte)*

1. Al fine di garantire una effettiva apertura al territorio nonché una più efficace fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati, le proposte di realizzazione di laboratori territoriali per l'occupabilità presentate dalle istituzioni scolastiche interessate devono:



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- a) pervenire da una rete di scuole, composta da almeno tre istituzioni scolastiche, di cui la capofila deve essere un istituto secondario di secondo grado;
 - b) prevedere, per la loro realizzazione, il necessario coinvolgimento, attraverso la conclusione di un accordo o di una convenzione, di almeno un ente locale e di almeno un ente pubblico;
 - c) disponibilità di spazi a disposizione per la realizzazione dei predetti laboratori, con la precisazione che per gli stessi deve essere garantita un'apertura al territorio e alle altre istituzioni scolastiche non comprese nella rete, anche in orario extrascolastico, e che la titolarità delle attrezzature e dei dispositivi è in capo alle istituzioni scolastiche capofila, alle quali viene garantito l'utilizzo gratuito delle stesse.
2. La valutazione delle proposte per la realizzazione dei laboratori territoriali per l'occupabilità avviene sulla base di una procedura selettiva pubblica articolata in due fasi, in modo da acquisire prioritariamente le manifestazioni di interesse che sono valutate sulla base di appositi criteri che saranno dettagliati nell'Avviso pubblico e che tengono conto:
- a) della quota di cofinanziamento a carico degli attori coinvolti nella proposta progettuale: max 20 punti;
 - b) del legame con i poli tecnico-professionali, con i Centri per l'istruzione degli adulti e con gli Istituti tecnici superiori (ITS): max 10 punti;
 - c) della capacità di favorire il rapporto con il mondo del lavoro e contrastare fenomeni di dispersione scolastica: max 20 punti;
 - d) del livello di innovatività dei laboratori: max 20 punti;
 - e) del livello di apertura al territorio e di coinvolgimento di altre istituzioni scolastiche ed educative e dei relativi studenti così come ulteriori attori del territorio: max 30 punti.
3. La seconda fase della procedura selettiva pubblica è rivolta alle sole istituzioni scolastiche le cui manifestazioni di interesse sono state positivamente valutate, secondo i criteri di cui al comma 2, all'esito della prima fase e consente alle istituzioni scolastiche di poter dettagliare la proposta progettuale avanzata anche attraverso una fase di accompagnamento e supporto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti criteri che saranno dettagliati nelle lettere d'invito:
- a) qualità del progetto in relazione agli obiettivi perseguiti dai laboratori e con particolare riferimento alle competenze da sviluppare: max 20 punti;
 - b) adeguatezza del progetto rispetto alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio: max 15 punti;
 - c) concreta capacità di favorire il rapporto con il mondo del lavoro e contrastare fenomeni di dispersione scolastica: max 15 punti;
 - d) livello di innovatività dei laboratori: max 15 punti;
 - e) concreta fattibilità economica e finanziaria del progetto, anche in termini di utilizzo del contributo statale e delle eventuali quote di cofinanziamento: max 15 punti;



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- f) ruolo dei diversi soggetti e attori coinvolti nel progetto di realizzazione dei laboratori territoriali: max 10 punti;
- g) coinvolgimento di ulteriori istituzioni scolastiche nonché di ulteriori attori del territorio rispetto alla manifestazione di interesse: max 5 punti;
- h) cronoprogramma e tempistica di realizzazione dei laboratori: max 5 punti.

Articolo 4

(Funzionamento dei laboratori)

1. A decorrere dall'anno 2016 e per un triennio, con successivo decreto possono essere destinati fino a un massimo di 30.000,00 euro all'anno, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015, per le spese di funzionamento e di gestione di ciascun laboratorio territoriale realizzato.

IL MINISTRO
Stefania Giannini



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

TABELLA 1

REGIONI	Distribuzione 45.000.000
ABRUZZO	€ 1.500.000
BASILICATA	€ 750.000
CALABRIA	€ 2.250.000
CAMPANIA	€ 4.500.000
EMILIA ROMAGNA	€ 3.000.000
FRIULI-VENEZIA-GIULIA	€ 750.000
LAZIO	€ 3.750.000
LIGURIA	€ 1.500.000
LOMBARDIA	€ 6.000.000
MARCHE	€ 1.500.000
MOLISE	€ 750.000
PIEMONTE	€ 3.000.000
PUGLIA	€ 3.000.000
SARDEGNA	€ 2.250.000
SICILIA	€ 3.750.000
TOSCANA	€ 3.000.000
UMBRIA	€ 750.000
VENETO	€ 3.000.000
TOTALE	€ 45.000.000